

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 62

Riunione del 31 marzo 2010

**59.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI
DI:**

- **BASSA VALLAGARINA VOLLEY** in persona del Pres. p.t.
- **TIZIANO VICENTINI** n.q. di Pres. p.t. della **BASSA VALLAGARINA VOLLEY**

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente - relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Tiziano VICENTINI:** nella sua qualità di Presidente del Sodalizio Asd Bassa Vallagarina, per aver, in violazione degli artt. 2, 17 e 19 Statuto Fipav, 21, 24 e 28 RAT e della normativa contenuta nella Guida Pratica in materia di tesseramento on line, proceduto al prestito a tempo determinato dell'atleta Frisinghelli Lara senza che la predetta avesse sottoscritto il relativo modulo cartaceo;
- **Bassa Vallagarina Volley:** "in persona del Presidente pro tempore, per aver, in violazione degli artt. 2, 17 e 19 Statuto Fipav, 21, 24 e 28 RAT, 55 R.G. e della normativa contenuta nella Guida Pratica in materia di tesseramento on line, proceduto al prestito a tempo determinato dell'atleta Frisinghelli Lara senza che la predetta avesse sottoscritto il relativo modulo cartaceo;

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 31 Marzo 2010.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 20/10/2009 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che le società Bassa Vallagarina Volley e ASD Pallavolo Lizzana, avevano fatto pervenire una richiesta a firma congiunta, in data 07/10/2009, a mezzo della quale richiedevano l'annullamento del prestito a tempo determinato relativo all'atleta Frisinghelli Lara, già effettuato dalla società ASD Pallavolo Lizzana alla Bassa Vallagarina Volley, dalla quale si poteva evincere che la suddetta atleta non aveva mai sottoscritto alcun modulo di prestito alla società Bassa Vallagarina Volley.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 28/08/2009, il prestito on line della suddetta atleta, revocava l'omologa del prestito dell'atleta Frisinghelli Lara dalla società ASD Pallavolo Lizzana alla Bassa Vallagarina Volley perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati anche nella loro memoria difensiva.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il nulla osta al trasferimento dalla società di appartenenza l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica dell'errore, non possono

trovare accogliamento, atteso che ogni eventuale accordo intercorso tra le società in ordine al prestito dell'atleta doveva comunque essere ratificato, prima della sua formalizzazione presso la FIPAV, con la sottoscrizione dell'atleta medesima del relativo modulo, il cui onere di verifica era a capo della società cessionaria.

Questa Commissione, pertanto, pur considerando che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme, ritiene la stessa assolutamente priva di dolo, in ragione della tempestività della comunicazione effettuata dalla società incolpata nonché della ulteriore dichiarazione rilasciata dall'atleta in data 10/11/2009, laddove viene confermato dalla stessa il suo iniziale consenso al prestito poi non ratificato per problemi di natura personale.

Per le suesposte motivazioni si ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Tiziano Vicentini la sanzione dell'ammonizione ed a carico del sodalizio Bassa Vallagarina Volley, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 15 aprile 2010